

**Proroga bilanci di previsione al 15 marzo 2024**

Nella Conferenza Stato-Città del 21 dicembre è stata deliberata la **proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2024-2026 al 15 marzo 2024.**

**La richiesta di proroga, formulata a novembre dall’Anci e dall’UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all’incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell’utilizzo delle risorse Covid, dall’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell’erogazione delle anticipazioni per gli investimenti Pnrr con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio.**

**Il decreto di proroga del Ministro dell’Interno è in corso di emanazione e dovrebbe esplicitare, come di consueto, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per gli enti che non abbiano già provveduto all’approvazione del bilancio, fino al nuovo termine**.

**La proroga coinvolge anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni**, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall’ordinamento e finora non applicati.

Va ricordato che la proroga in questione è la prima che interviene in vigenza del DM 25 luglio 2023, che determina obblighi procedurali e tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci locali (ved. [nota IFEL del 14 settembre 2023](https://fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11509-il-dm-arconet-sulle-previsioni-di-bilancio-approfondimento-su-decorrenze-e-criticita)). Si deve in proposito richiamare l’inserimento del punto 9.3.6 nel principio contabile della programmazione, che sembra richiedere alle amministrazioni locali che vogliano usufruire dei termini prorogati una deliberazione specifica. **Si deve tuttavia ritenere** **che** – anche sulla base delle univoche indicazioni espresse in sede tecnica dal Ministero dell’Interno e dal Mef e da quanto indicato nella medesima Conferenza Stato-Città – **tale adempimento ulteriore e propedeutico non sia necessario** e che **gli enti potranno richiamare le motivazioni del decreto e la conseguente deliberazione in regime di proroga del proprio bilancio in occasione della stessa approvazione del bilanc**io. Sul punto specifico, peraltro dovrebbe intervenire un apposito pronunciamento governativo, annunciato nella stessa seduta della Conferenza Stato-Città.

Sotto il profilo fiscale, si ricorda che due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:

1. **il termine per l’approvazione delle delibere TARI** (PEF-regolamento-tariffe), è stato ormai stabilmente **fissato al 30 aprile di ciascun anno** (dl 228/2021, art. 3, co. 5-*quinquies*);
2. il termine per la disciplina dell’**addizionale comunale all’IRPEF** sarà **fissato in via straordinaria per il 2024** **al 15 aprile 2024** per effetto del decreto delegato sul cd. **“primo modulo” della riforma fiscale**, relativo all’IRPEF, **in corso di emanazione** da parte del Consiglio dei ministri. Lo stesso provvedimento, atteso entro fine anno, permetterà ai Comuni e alle Regioni di considerare, in caso di aliquote differenziate per scaglioni di reddito e ai soli fini dell’addizionale, l’articolazione vigente nel 2023 in quattro scaglioni, anziché nei tre scaglioni determinati dalla riforma, semplificando così le valutazioni e le previsioni di gettito dei Comuni interessati.

**Ulteriore effetto della proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento del termine per l’approvazione del PIAO, in base all’articolo 8 comma 2 del DM 24 giugno 2022, ai 30 giorni successivi al nuovo termine**.